

Decreto federale concernente l'adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹ (Cost.);

visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 settembre 2015²,

decreta:

Art. 1

¹ Lo Statuto della Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture³ è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

All'atto della ratifica, il Consiglio federale farà una dichiarazione per annunciare che la Svizzera formulerà una riserva ai sensi dell'articolo 51 paragrafo 2 dello Statuto.

Art. 3

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 2 Cost.).

¹ RS 101

² FF 2015 6021

³ RS ...; FF 2015 6051

